

II. Il medesimo Tribunale, con provvedimento del 27 maggio 2004, ha disposto la convocazione dinanzi a sé dello scrivente commissario giudiziale nella camera di consiglio del 16 giugno 2004, anche perché *"in detta sede e nell'ambito dello stesso tema il commissario giudiziale potrà esporre le ragioni che hanno determinato un contrasto con il Tribunale in ordine alla questione del credito M.I.P.A.F. essendosi egli espresso nel senso 'di ritenere scarsamente esigibile il credito MAF e perversi gli effetti che deriverebbero da uno sterile accanimento recuperatorio' ed avendo il Tribunale dichiarato irrinunciabile ed incedibile il credito stesso"*.

III. E' necessario preliminarmente osservare che viene dato seguito ad una istanza, presentata da un soggetto carente di legittimazione (l'art. 37 legge fall. - applicabile al commissario giudiziale del concordato ex art. 165, 2° comma, legge fall. - limita tassativamente la legittimazione alla richiesta di revoca al solo comitato dei creditori), basata sull'esistenza di indagini preliminari e, quindi, in difformità dall'orientamento da lungo tempo costantemente seguito della Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma in innumerevoli casi analoghi.

Sarebbe lungo l'elenco dei professionisti, che, pur essendosi ritrovati indiziati o imputati di reati, o addirittura rinviati a giudizio penale, sono stati (e sono tuttora) mantenuti nelle cariche loro conferite in procedure concorsuali, e ciò giustamente, vigendo nel nostro ordinamento costituzionale la presunzione di non colpevolezza sino a condanna definitiva (art. 27, 2° comma, Cost.).

Peraltro, non può sottacersi che la richiesta di misura interdittiva, avanzata a carico dello scrivente dal P. M. presso il Tribunale di Potenza, è stata rigettata dal GIP, con ordinanza in data 13 novembre 2003, e che il Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato quell'ufficio inquirente incompetente per territorio, con decreto in data 7 gennaio 2004.

Nessuna ulteriore richiesta di misura interdittiva è stata fatta dal P. M. presso il Tribunale di Roma, dichiarato competente, sicché, passati ormai diversi mesi, è da ritenere che, per l'organo inquirente, che è l'unico che attualmente dispone dei (presunti) elementi indiziari, non vi siano esigenze cautelari che impongano l'allontanamento dello scrivente dalla carica.